**Riflessioni su un sistema di autorizzazione (13/12/2012)**

Questo documento presenta un profilo generale dei principali elementi di un nuovo “sistema di autorizzazione dei diritti di impianto” da applicare a livello UE dal 1 gennaio 2016, che sostituirà il regime attuale.

***1 – Autorizzazioni***

* Nessun nuovo impianto ammesso senza autorizzazione (sia per vini con che senza IG); le autorizzazione per i nuovi impianti sono valide per 2 anni dopo la concessione;
* Le aree recentemente estirpate riceveranno autorizzazioni automatiche valide per 3 anni; gli SM possono in via opzionale stabilire che tale autorizzazione sia data solo per lo stesso lotto estirpato e per lo stesso tipo di vino.
* Le autorizzazioni sono concesse dalle autorità pubbliche ai richiedenti gratuitamente e non possono essere trasferite tra produttori;
* La gestione delle autorizzazioni può in via opzionale essere delegata dalle autorità pubbliche alle organizzazioni professionali riconosciute.

***2 – Quadro normativo UE per la crescita delle superfici a vigneto (meccanismo di salvaguardia)***

Un meccanismo generale di salvaguardia è stabilito a livello UE per la crescita di ogni superficie a vigneto aggiuntiva. Il meccanismo di salvaguardia è misurato in termini di una [x]% di crescita delle aree piantate a vite per ogni SM coinvolto, e tradotta in *n° di ettari*. Si immaginano due opzioni:

1. La definizione di un livello di [x]% relativamente basso di crescita, che lo SM ha la flessibilità di aumentare.
2. La definizione di un livello più alto di [x]% di crescita, che lo SM ha la facoltà di ridurre. (Opzione caldeggiata dal Copa-Cogeca e dagli S.M. produttori, e che sembra verrà accettata)
* Se la somma di tutte le domande individuali (in ha) non eccede il limite stabilito a livello nazionale, tutte queste saranno accettate; (sembra che la Commissione abbia accettato l’eliminazione di tale automatismo, a nostro avviso assolutamente inaccettabile ed equivalente di fatto ad una liberalizzazione: è infatti indispensabile definire dei criteri per la concessione delle autorizzazioni)
* La distribuzione delle autorizzazioni nel territorio dello SM, siano esse per aree coperte da DOP/IGP o per vini senza IG, può essere decisa dalle autorità pubbliche sulla base delle raccomandazioni delle organizzazioni professionali rappresentative e riconosciute (OP).
* Le autorità pubbliche possono decidere di accettare tali raccomandazioni o meno, sulla base del fatto che le ritengano o troppo restrittive o che conducano ad un numero eccessivo di autorizzazioni non utilizzate;
* Nel caso in cui il numero totale di domande ecceda la [x]% limite per uno SM, o i limiti definiti dalle raccomandazione delle OP (ad es. per una regione vinicola o una DOP o un vino senza IG), per rispettare quei limiti lo SM applicherà un’attribuzione *pro rata* di una [w]% di autorizzazione disponibili a tutti i richiedenti;
* Sul rimanente [100-w]% delle autorizzazioni, lo S.M. potrebbe applicare una serie di priorità che verranno stabilite a livello UE per richieste derivanti da:
	+ Nuovi entranti;
	+ Aree dove i vigneti contribuiscono alla conservazione dell’ambiente (ad es. i pendii collinari);
	+ Consolidamento dei piccoli lotti.
* Il nuovo sistema sarà implementato in [5/6] anni, con un revisione da fare ogni [2] anni;
* Lo SM che non ha applicato il regime dei diritti di impianto dal 31.12.2007 non è soggetto al meccanismo di salvaguardia (*de minimis*); lo SM che attualmente applica il sistema ma con un livello molto basso di produzione potrebbe essere incluso nel *de minimis*.

Tra gli aspetti che andranno certamente riveduti e chiariti: il meccanismo di salvaguardia [x%], la durata prevista del sistema, i tempi di entrata in vigore di tale sistema, le disposizioni transitorie.